



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 16/09/2025

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1050716 del 20.05.2025 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del diritto verso l'intermediario resistente al rimborso delle commissioni non maturate ex art. 125 *sexies* T.U.B., nella misura di Euro 1.621,86, oltre interessi legali, in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 29.04.2020, avvenuta nel mese di maggio 2024, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo.

Costituitasi in giudizio, la parte resistente chiede il rigetto dell'avversa domanda, eccependo che: (i) la parte ricorrente ha rilasciato una quietanza liberatoria con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento; (ii) il contratto riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita dello stesso; (iii) con riferimento alle commissioni per l'intermediario, il contratto prevede che, in caso di estinzione anticipata, l'importo rimborsabile sia calcolato secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del finanziamento; (iv) con riferimento alle commissioni di distribuzione, le

stesse sono indicate nel contratto tra i costi non ripetibili, trattandosi di somme versate al terzo intermediario del credito.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B.

Parte resistente eccepisce che il ricorrente ha sottoscritto, in data 01.06.2024, la quietanza liberatoria versata in atti, contenente una contestuale dichiarazione di rinuncia ad ottenere il rimborso di ulteriori somme a titolo di oneri non goduti.

In proposito, l'orientamento più recente condiviso dai Collegi territoriali, in linea con i principi affermati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/2017, ritiene che una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori, rispetto a quanto riportato nel documento, soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento). Pertanto, in assenza di questi elementi, difetterebbe il necessario presupposto che il cliente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario. I Collegi ABF ritengono, inoltre, che il requisito della determinazione causale e quantitativa può essere soddisfatto, anche *per relationem*, dall'esame di ulteriori elementi. In particolare, deve considerarsi valida la rinuncia a somme ulteriori che sia contenuta in una quietanza posteriore al reclamo, dato che quest'ultimo contiene la determinazione delle somme che sono pretese dal consumatore, e, per differenza, quelle alle quali rinuncia mediante la quietanza posteriore.

Da ultimo, recentemente il Collegio di Coordinamento, con la decisione 4580 del 12/05/2025, ha ritenuto priva di rilevanza una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dopo l'estinzione anticipata e prima dell'inoltro del reclamo, affermando che *“ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria”*.

Nel caso di specie, la quietanza prodotta dall'intermediario resistente non può avere alcuna valenza abdicativa, poiché non risponde ai requisiti richiesti dalle pronunce dei Collegi ABF sopra riferite. Esaminando il documento, infatti, difettano sia il requisito della determinazione quantitativa sia il riferimento al titolo delle voci di costo non rimborsate. Inoltre, non è possibile determinare neanche *per relationem* le somme oggetto di rinuncia, poiché la quietanza liberatoria è stata sottoscritta dal ricorrente in data antecedente alla proposizione del reclamo (08.07.2024).

Ciò posto, nel merito, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11 *octies*, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limitato l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", nel senso di escludere l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 *octies* è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi *recurring*, sia i costi c.d. *up front*, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi *recurring*, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi *up front*, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)].

Per quanto concerne il rimborso delle spese legali, vale il principio di “non retrocedibilità delle stesse”, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto. Per inciso, detto principio risulta confermato, quanto alla domanda per cui è causa, dal recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580 del 2025), che ha posto in rilievo che è sì astrattamente ammesso l’indennizzo per le spese legali sostenute dal ricorrente nel procedimento davanti all’ABF, ma solo nei casi in cui: a) si renda necessario il ricorso all’assistenza tecnica di un difensore a causa del carattere particolarmente complesso delle questioni oggetto della controversia; b) ovvero in presenza di comportamento gravemente scorretto o anche significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario. Ma, nel caso di specie, dette condizioni non risultano non solo perché - come detto - la domanda si riferisce ad un contenzioso seriale dai contorni ormai ampiamente noti, che in quanto tale non richiede per la sua proposizione l’assistenza tecnica di un difensore, ma anche perché non consta la mala fede e scorrettezza dell’intermediario.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l’orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull’intermediario quale sostituto d’imposta. E non a caso, la fattispecie dell’estinzione anticipata è assimilabile a quella dell’atto di recesso del cliente, per la quale l’art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall’entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, dispone che “1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»”.

Nel caso in esame, si osserva che le Commissioni a favore dell’intermediario finanziario sono descritte in contratto quali costi aventi natura *recurring* e ne è prevista la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, secondo il criterio della curva degli interessi; mentre le Commissioni di distribuzione sono descritte in contratto e riguardano attività di natura *up front*.

Pertanto, conformemente agli elementi versati in atti e all’orientamento condiviso dei Collegi, va quindi corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l’importo quantificato nella tabella che segue, con la

precisazione che lo stesso non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente (Euro 1.621,86), che ha applicato il criterio del “*pro rata temporis*” per la quantificazione di tutti gli oneri oggetto di domanda:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,74%					
Commissioni per intermediario finanziario (criterio contrattuale)				3.209,74 €	Recurring	1.243,57 €	1.243,58 €	-0,01 €
Commissioni di distribuzione				1.566,00 €	Up front	606,72 €		606,72 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								606,71 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di Euro 607,00 (seicentosette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI